

La tabella contiene i nominativi e la provenienza professionale di tutti Garanti del contribuente, aggiornati a Maggio 2009.

SEDE (Regione o Provincia autonoma)	Presidente	Componente	Componente
ABRUZZO	Prof. F. S. D'Ayala Valva <i>Professore universitario</i>	Dr. L. Asci <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. R. Quarchioni <i>Commercialista</i>
BOLZANO	Dr. F. Martinolli <i>Magistrato</i>	Dr. M. Scarantino <i>Notaio</i>	Dr.ssa M. Brugger <i>Commercialista</i>
BASILICATA	Dr. R. Stella	Avv. G. Vorrasi	Dr. C. Maiorano
CALABRIA	Dr. C. Salvatore <i>Consigliere di Stato</i>	Dr. S. Timpano <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Rag. S. Muleo <i>Commercialista</i>
CAMPANIA	Dr. R. Numeroso <i>Magistrato</i>	Gen. D. Barbato <i>G. d F.</i>	Dr. E. Gambardella <i>Commercialista</i>
EMILIA ROMAGNA	Dr. F. Pintor <i>Magistrato</i>	Dr. R. Tangari <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Rag. L. Zauli <i>Ragioniere</i>
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dr. C. Dapelo <i>Pres. di Corte d'Appello</i>	Dr. C. Varriale <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. F. Franzutti <i>Avvocato</i>
LAZIO	Dr. T. Figliuzzi <i>Pres. di Corte d'Appello</i>	Gen. V. Biscaglia <i>G. d F.</i>	Avv. G. Colecchia <i>Avvocato</i>
LIGURIA	Dr. G. Gavotti <i>Magistrato</i>	Dr. R. Cingano <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. G. Mancuso <i>Avvocato</i>
LOMBARDIA	Dr. U. Loi <i>Magistrato</i>	Dr. G. Perrone <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. C. Chiaffarelli <i>Avvocato</i>
MARCHE	Dr. S. Nardino <i>Magistrato di Cassazione</i>	Dr. P. Narbone <i>Dir. Amm. Fin.</i>	D.ssa A. M. Bevilacqua
MOLISE	Prof. F. S. D'Ayala Valva <i>Professore universitario</i>	Dr. P. A. Ferraris <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. O. Caputi <i>Dir. Amm. Fin.</i>
PIEMONTE	Dr. S. Pieri <i>Primo Pres. Onorario Corte Cassazione</i>	Dr. F. Vitullo <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. G. Lazzara <i>Commercialista</i>
PUGLIA	Prof. D. Ciavarella <i>Professore Universitario</i>	Dr. D. Fulco <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. N. Chiechi <i>Commercialista</i>
SARDEGNA	Dr. P. Corda <i>Magistrato di Cassazione</i>	Col. Ris. G. Erriu <i>G. d F.</i>	Dr. A. Aleda <i>Commercialista</i>
SICILIA	Dr. B. Pellingra Contino <i>Magistrato del T.A.R.</i>	Dr. S. Forastieri <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. F. Pillitteri <i>Avvocato</i>
TOSCANA	Prof. U. Nannucci <i>Magistrato</i>	Dr. N. Battaglia <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. F. Vannoni <i>Commercialista</i>
TRENTO	Dr. S. Coraiola <i>Magistrato</i>	Gen. M. Porretti <i>G. d F.</i>	Dr. I. G. Favoino <i>Commercialista</i>
UMBRIA	Dr. G. Morani <i>Magistrato</i>	Gen. G. Bianco <i>G. d F.</i>	Dr. V. Pilone <i>Dir. Amm. Fin.</i>
VALLE D'AOSTA	Dr. D. Cuzzola <i>Magistrato</i>	Dr. P. Scrima <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. L. Fournier <i>Avvocato</i>
VENETO	Prof. E. Rosini <i>Pres. Onorario Consiglio di Stato</i>	Dr. R. Romani <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. G. Altieri <i>Avvocato</i>

6.1 L'incompatibilità

Una questione non ancora risolta è la mancata previsione nella legge istitutiva di una disposizione che disciplini le incompatibilità per le nomine dei Garanti, e consenta di risolvere le ipotesi, potenzialmente verificabili, di un magistrato già membro della Commissione Tributaria o di un componente che svolge anche le funzioni di consulente professionale. In passato, alcuni Garanti hanno evidenziato che la valutazione delle incompatibilità non si riferisce esclusivamente a quelle preesistenti all'atto di nomina, ma potrebbe riguardare le eventuali incompatibilità sorte *in itinere* nel corso cioè di svolgimento della funzione istituzionale.

I pochi casi di incompatibilità riscontrati in questi anni hanno impedito che il problema assumesse una rilevanza significativa, anche se è evidente che le dimissioni dei componenti per situazioni di incompatibilità con l'attività svolta (ad esempio, un professore universitario già membro di Commissione Tributaria) hanno comportato necessariamente la variazione dei collegi già costituiti.

7. I regolamenti di organizzazione

I Garanti svolgono la propria attività sulla base di regolamenti predisposti secondo uno schema concordato a suo tempo con gli uffici ministeriali, al fine di dare uniformità alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento ed evitare diverse interpretazioni sulle modalità di svolgimento delle funzioni⁹⁹. Detti regolamenti, più o meno omogenei al modello ministeriale, disciplinano il sistema di regole a cui i Garanti si uniformano per i loro contatti e incontri, l'esame e le deliberazioni del Collegio, i rapporti con gli uffici finanziari, le Regioni e gli Enti locali, l'archiviazione delle segnalazioni nonché le procedure con le quali il contribuente ha modo di far conoscere le proprie questioni. Generalmente, però, non vincolano le

⁹⁹ L'ipotesi di regolamento era basata sullo studio di alcune figure simili al Garante del contribuente (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante della privacy) ricalcandone alcune soluzioni organizzative e funzionali per la disciplina degli aspetti relativi al funzionamento del Collegio, come per l'assunzione delle funzioni, le dimissioni, sostituzioni dei componenti, le riunioni dei Garanti, le deliberazioni, il verbale delle riunioni, e degli aspetti organizzativi relativi alla segreteria dei Garanti e al personale loro assegnato. Nel rispetto dell'autonomia dei Garanti tale ipotesi di regolamento non è mai stata oggetto di soluzione centralizzata da parte degli uffici ministeriali.

modalità di accesso del contribuente all'ufficio, consentendo l'accettazione di forme diverse di presentazione delle istanze, come già precisato in occasione della disamina dei poteri del Garante.

8. Il funzionamento del Collegio

Riguardo le modalità di funzionamento del Collegio la legge 212/2000 non offre indicazioni necessarie e utili ad assicurare l'omogeneo svolgimento delle funzioni di garanzia riconosciute ai Garanti sul territorio. Tale limite della norma è stato evidenziato dai Garanti fin dalle prime relazioni. L'assenza di una disciplina normativa, osservano, non può trovare una soluzione di tipo esclusivamente organizzativo: l'ufficio del Garante è un Collegio perfetto, la cui operatività è legata alla contemporanea presenza dei tre componenti, che assicurano la sinergia di competenze professionali eterogenee, con la conseguenza che l'assenza prolungata anche di un solo componente può pregiudicarne la funzionalità¹⁰⁰.

In mancanza di tale previsione, i Garanti, quando si è verificata l'assenza di uno dei componenti, hanno predisposto provvedimenti provvisori con riserva di ratifica al ritorno del componente assente: detti provvedimenti sono, dunque, operativi *medio tempore* e sono adottati dal Presidente del Collegio per ottenere una decisione tempestiva con effetti temporanei da sottoporre ad approvazione del Collegio nella prima riunione utile. Ma opinione generale di tutti i Garanti è che, anche in presenza di un regolamento interno che disciplini l'esercizio sostitutivo di poteri presidenziali, l'art. 13, comma 3, deve essere completato da una norma che preveda la designazione di uno o più membri supplenti¹⁰¹.

9. L'autonomia del Garante e l'effettività dei poteri

L'autonomia dell'istituto, prevista dall' art. 13, comma 2, laddove si afferma che il Garante è organo operante in piena autonomia, condiziona l'esercizio delle relative

¹⁰⁰ Garante del contribuente della Liguria, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2008, pag. 1.

¹⁰¹ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2008, pag. 2.

funzioni. Da parte di più Garanti è stato, però, rilevato che l'autonomia può essere acquisita solo se l'organo preposto alla garanzia dei diritti tutelati viene dotato dei poteri necessari per agire con indipendenza in modo da incidere efficacemente sulle dinamiche e i processi mentre la legge, oltre a non dire nulla riguardo ai contenuti dell'autonomia, non ha attribuito al Garante poteri sufficientemente incisivi.

Si rende necessario, ad avviso dei Garanti, ricercare il significato di autonomia che meglio si adatta alla natura ed alle funzioni del Collegio, il quale, pur essendo istituito presso la Direzione Regionale delle Entrate, è organo indipendente ed estraneo a qualsiasi struttura gerarchica.

Inoltre, se da un lato il Garante del contribuente è sottratto nel suo operare ad ogni vincolo gerarchico, al contempo, è privo di ogni mezzo di coercizione o pressione nei confronti degli uffici finanziari inadempienti alle sue indicazioni.

Diversi sono i poteri e le funzioni assegnati a tale organismo che tuttavia non possiede una matrice di indipendenza e autonomia di uguale peso, rispetto alle altre *Autorithies*. Gli atti emanati non sono infatti autonomamente impugnabili, né lo stesso può rivestire il ruolo di parte in qualsiasi giudizio amministrativo concernente l'eventuale illegittimità di un atto. I poteri attribuiti al Garante sono configurabili piuttosto come poteri d'impulso, che possono essere collocati fra gli atti di indirizzo, direzione o coordinamento, ma che non possono incidere sulle sfere giuridiche dell'Amministrazione e del contribuente non essendo attribuito dalla norma al predetto organo l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva. La figura è priva di incisività come si converrebbe ad un'autentica autorità investita di ampi poteri di controllo e vigilanza, ma piuttosto rivolta, in mancanza di un potere coercitivo, a effettuare solo richiami compartimentali non idonei, peraltro, a incidere sull'atto in contestazione.

Tutti i Garanti ogni anno evidenziano, infatti, come l'esercizio delle loro funzioni sia strutturalmente circoscritto alla segnalazione, all'invito, alla raccomandazione o al richiamo, senza poter incidere in concreto sugli aspetti

realmente critici del rapporto tra fisco e contribuente né poter sanzionare inerzie, inadempienze e negligenze degli uffici finanziari.

Risulta, peraltro, chiaro come le funzioni di garanzia esercitate dall'organo, prive di un qualsiasi potere di coercizione, rischiano di fargli perdere credibilità sia nei confronti dei contribuenti che ad esso si rivolgono, sia verso gli stessi uffici destinatari dei suoi interventi.

Per queste ragioni, fin dalla loro istituzione, i Garanti manifestano la necessità di modificare la struttura dell'organo, dotandolo di poteri più incisivi, al fine di renderlo assolutamente autonomo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma tale risultato è conseguibile solo a condizione di riconoscere all'organo autonomia finanziaria, organizzativa e disponibilità di risorse.

Al riguardo, il Garante della Lombardia propone di realizzare un'indagine sul grado di soddisfazione dei contribuenti sui servizi erogati dallo stesso. Ciò al fine di rendere trasparente il rapporto tra risorse e risultati, prefigurare eventuali interventi correttivi, conoscere l'efficacia degli interventi del Garante e delle ricadute che gli stessi determinano nella relazione contribuente e fisco.

Osserva però il Collegio che il livello di gradimento è falsato dal fatto di considerare tale ufficio come una *“struttura di servizio professionale alla quale affidare iniziative e adempimenti relativi a posizioni soggettive, in una logica lontana dal ruolo attribuito al Garante dall'art. 13 dello Statuto”*¹⁰².

9.1 L'autonomia finanziaria e organizzativa

Ulteriore espressione dell'autonomia del Garante è la sua indipendenza finanziaria, intesa come disponibilità di risorse finanziarie autonomamente gestibili, ovvero, come da più parti segnalato, di un fondo annuale per le spese di funzionamento, con obbligo di rendiconto, al fine di consentire all'istituzione

¹⁰² Garante del contribuente della Lombardia, Rel. I sem. 2008, pag. 3.

autonomia organizzativa e terzietà proprie dell'istituto, così come delineato dall'art. 13, della legge 212/2000¹⁰³.

Al riguardo, alcuni Garanti ritengono indispensabile pervenire a una completa autonomia di bilancio del Garante rispetto all'attuale posizione di dipendenza dall'Agenzia delle Entrate, proponendo, in alternativa, di riservare nell'ambito dei fondi assegnati alla Direzione Regionale, un'apposita voce distinta e separata destinata alla gestione dell'ufficio del Garante¹⁰⁴.

Autonomia, nella definizione che ne danno i Garanti, significa anche dislocazione e organizzazione dell'ufficio che, per operare in modo autonomo e affermare la propria indipendenza, deve poter disporre di una propria sede e di risorse strumentali e di personale certe¹⁰⁵.

Per tale ragione, i Garanti ribadiscono l'assoluta necessità di ottenere una vera indipendenza dall'Agenzia delle Entrate, in modo da evitare che per l'assegnazione delle risorse umane e materiali indispensabili allo svolgimento della propria attività istituzionale sia necessario il supporto logistico dell'Agenzia stessa. Auspicano, pertanto, che gli uffici del Garante con le relative competenze transitino al Dipartimento delle Finanze, che già gestisce e amministra tutte le spese occorrenti per il funzionamento delle Commissioni Tributarie¹⁰⁶.

Del resto, l'affermazione secondo cui organizzazione e risorse condizionano il raggiungimento dei fini è ancor più vera in un organo per il quale la legge si è limitata a disegnare le principali aree di intervento, lasciando all'autoregolamentazione organizzativa un ruolo primario nello svolgimento concreto dell'attività.

Si precisa, infine, che la gestione delle spese per il funzionamento del Garante spetta al Dipartimento delle Finanze che, sulla base del relativo capitolo di bilancio

¹⁰³ Garante del contribuente della Toscana, Rel. II sem. 2008, pag. 4; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2008, pag. 3.

¹⁰⁴ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2008, pag. 14; Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2008, pag. 2.

¹⁰⁵ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2008, pag. 1.

¹⁰⁶ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2008, pag. 3; Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2008, pag. 7; Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2008, pag. 9;

1557, cura la liquidazione dei rimborsi spettanti. Nell'anno di riferimento le procedure di pagamento non sono state oggetto di alcuna segnalazione particolare da parte dei Garanti.

9.2 Le risorse strumentali e il personale

L'altro indicatore significativo dell'autonomia e indipendenza dell'organismo è l'adeguata assegnazione di dotazioni organiche e strumentali, rispetto alla quale i Garanti rappresentano differenti realtà operative.

In particolare, continuano ad essere segnalate inadeguatezze in ordine al rispetto della disposizione, art. 13, comma 5, che stabilisce *“le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici della Direzione Regionale delle Entrate presso le quali lo stesso è istituito*, ritenendo utile un intervento legislativo che chiarisca il significato della norma che nulla dice sul reperimento dei fondi necessari all'Agenzia delle Entrate per garantire il funzionamento della struttura¹⁰⁷.

Dopo un avvio, a volte difficile, con le Direzioni Regionali proprio in relazione all'individuazione dei locali, del personale e delle attrezzature necessarie, la situazione complessiva delle risorse disponibili è tuttavia migliorata per la maggior parte dei Garanti, grazie anche all'assegnazione di personale di segreteria qualificato¹⁰⁸.

In proposito, viene ribadita la necessità di un inquadramento giuridico ed economico dei componenti della segreteria del Collegio identico a quello degli impiegati dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione della specificità delle

¹⁰⁷ L'art. 15 della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate per il triennio 2007-2009 stabilisce tra l'altro che *“L'Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, assicura al Garante del contribuente per lo svolgimento delle sue funzioni le risorse necessarie, con particolare riferimento ai locali e al personale di segreteria”*.

¹⁰⁸ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2008, pagg. 1-2; Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2008, pag. 3; Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2008, pag. 12; Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2008, pag. 1; Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Bolzano, Rel. II sem. 2008, pag. 1; Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Trento, Rel. II sem. 2008, pag. 1.

mansioni o, in alternativa, appare auspicabile un inquadramento organico in un ruolo distinto¹⁰⁹.

Per altri Garanti persistono, invece, contesti di difficoltà relativi sia agli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di quelle tecniche (supporti telematici, linee telefoniche, attrezzatura informatica, locali adeguati e loro sicurezza) sia all'assegnazione di un numero sicuro e congruo di personale a propria disposizione¹¹⁰.

In particolare, il Garante della Lombardia osserva che le risorse disponibili rappresentano uno *standard* minimo, indispensabile per l'espletamento delle funzioni, ma insufficiente in prospettiva di un progressivo incremento delle istanze dei contribuenti. La struttura dovrebbe operare con organico disegnato e calibrato in parallelo alle funzioni attribuite, consentendo di prefigurare programmi di intervento non episodici, ma idonei a rispondere alle esigenze previste dalla legge istitutiva, quali le attività di controllo e iniziativa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 13.¹¹¹

Per un efficiente svolgimento delle funzioni, molti Garanti rinnovano le seguenti richieste:

- riviste specializzate (Sole 24 ore, Italia Oggi, Il Fisco), raccolte di codici e testi di diritto tributario¹¹²;
- accesso all'Anagrafe tributaria per ottenere notizie e dati utili per le pratiche segnalate dai contribuenti, con conseguente risparmio di tempo anche per gli uffici ai quali le informazioni sono richieste¹¹³;

¹⁰⁹ Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2008, pag. 3; Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2008, pag. 10; Garante della Campania, Rel. I sem. 2008, pag. 1.

¹¹⁰ Garante del contribuente del Lazio, I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Sardegna, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2008, pag. 10; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Lombardia, Rel. II sem. 2008, pag. 4; Garante del contribuente Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2008, pag. 2.

¹¹¹ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. II sem. 2008, pagg. 1-2.

¹¹² Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. I sem. 2008, pag. 11; Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2008, pagg. 1-2; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pag. 2; Garante della Campania, Rel. I sem. 2008, pag. 3; Garante della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2008, pag. 4; Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Trento, Rel. I sem. 2008, pag. 1.

¹¹³ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. I sem. 2008, pag. 10; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2008, pag. 4.

- documento d'identificazione che certifichi grado e funzione di ogni Garante e consenta gli accessi previsti dalla legge a tutti gli uffici finanziari¹¹⁴.

10. Il coordinamento dei Garanti

L'esigenza di un coordinamento tra i singoli Garanti è stata fortemente sentita fin dall'attivazione dell'istituto, anche se si è sempre rifiutata l'ipotesi di forme di imposizione e di regolamentazione rigidamente uniformi.

Nel maggio 2001, pertanto, i Garanti hanno costituito, in assenza di specifiche previsioni normative, un Comitato di coordinamento dei Garanti. Successivamente, con delibera del 16 marzo 2002, tale istituto è stato formalizzato nell'Organizzazione del Garante del contribuente, con compiti di collegamento e coordinamento di tutte le iniziative dei singoli Garanti regionali.

Tutti i Garanti ritengono, infatti, opportuno svolgere la propria attività in modo non contraddittorio attraverso l'adozione di regole analoghe, al fine di evitare che il contribuente risulti garantito e tutelato in modo diverso da una Regione all'altra; e in considerazione dell'indispensabile attività di collegamento, propongono da sempre il riconoscimento ufficiale dell'Organizzazione¹¹⁵.

¹¹⁴ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. I sem. 2008, pag. 10; Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2008, pag. 3.

¹¹⁵ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2008, pag. 7; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pag. 10.

PARTE III

LE PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA DEI GARANTI

11. Le proposte di revisione dell'istituto

Sulla base delle osservazioni rilevate dall'esperienza maturata in questi anni, i Garanti ritengono indispensabile la riforma e integrazione delle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine di dare soluzione legislativa a questioni di interpretazione e applicazione della norma e di conferire maggiore funzionalità ed efficacia all'azione del Garante. In particolare, le soluzioni proposte nel corso degli anni convergono sulla necessità di una modifica normativa che assicuri all'istituto l'indipendenza necessaria allo svolgimento delle funzioni, attraverso la rescissione di ogni legame economico e funzionale del Garante con l'Agenzia delle Entrate, e rafforzi i poteri, previsti dalla norma, a rispondere alla missione di garanzia riconosciutagli dallo Statuto.

Due sono, infatti, gli elementi che condizionano l'effettiva applicazione dei principi previsti dallo Statuto: la carenza di poteri riconosciuti al Garante per intervenire in caso di violazione dei suoi precetti e la mancata previsione di reali forme di autonomia organizzativa e finanziaria per disporre di risorse assegnate in via esclusiva che assicurino al Garante indipendenza e incisività alla tutela non giurisdizionale dallo stessa perseguita. L'assenza di tali condizioni costituisce la causa delle difficoltà che il Garante incontra nell'assolvere ai propri compiti istituzionali e nel dare garanzie concrete ai contribuenti, nonché determina il limitato interesse da parte di questi ultimi a rivolgersi al Garante¹¹⁶.

Tra le più significative proposte di revisione normativa presentate nel periodo di riferimento, sostanzialmente coincidenti con quelle degli scorsi anni e con quelle formulate in sede parlamentare¹¹⁷, si segnalano:

¹¹⁶ Garante del contribuente della Puglia, Rel. II sem. 2008, pag. 19.

¹¹⁷ Atto Camera 5313, Atto Camera 5699; Atto Senato 1193; Atto Senato 1041, Atto Senato 649

- l'attribuzione al Dipartimento delle Finanze delle funzioni di supporto agli uffici del Garante (personale di segreteria, risorse materiali e mezzi tecnici, assegnazione del fondo spese autonomamente gestibile da ciascun Collegio), svincolandoli da qualsiasi forma di collegamento funzionale ed economico con l'Agenzia delle Entrate.¹¹⁸;
- l'obbligo, per gli uffici tributari, di fornire al Garante motivate risposte entro il termine di 30 giorni¹¹⁹ e la conferma del potere del Collegio di chiedere alle competenti autorità l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari e dei dirigenti degli uffici cui sia imputabile inerzia o inadempimento nell'assolvimento di tali doveri¹²⁰;
- l'implementazione e definizione dei poteri dei Garanti in merito all'attivazione delle procedure di autotutela esercitabili nei confronti di qualsiasi atto avente natura tributaria¹²¹;
- il conferimento al Garante della facoltà di sospendere l'esecuzione dell'atto impositivo, in caso di istanza di autotutela presentata dal contribuente, come conferita all'ufficio finanziario (sospensione amministrativa art. 39 del D.P.R. 602/1973) e alla Commissione Tributaria Provinciale (articolo 47 del D.lgs. 546/1992). Ed ancora la previsione, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, elencati nell'art. 19 del citato D.lgs 546/92, del provvedimento espresso di diniego ed il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di annullamento o revoca in via di autotutela di atti impositivi, ritenuti illegittimi o infondati, presentata dal contribuente ovvero attivata dal Garante¹²². Per alcuni Garanti la presentazione dell'istanza di autotutela al Garante dovrebbe produrre l'effetto di prolungare congruamente (ad es: di cento giorni o 4 mesi) il termine per impugnare in sede giurisdizionale l'atto contestato, in modo da consentire l'esame dell'istanza da parte

¹¹⁸ Per tutti Garante del contribuente della Provincia Autonoma del Molise. II sem. 2008, pag. 7.

¹¹⁹ Tale termine è stato espressamente ribadito dall'art. 14 della convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate per il triennio 2008-2010.

¹²⁰ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2007, pag. 4.

¹²¹ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2008, pag. 7.

¹²² Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2008, pagg. 4 -5.

dell'Amministrazione, al fine di evitare controversie lunghe e costose e di non costringere il contribuente ad avvalersi dei rimedi giurisdizionali nel breve termine previsto di 60 giorni¹²³. Altri Garanti propongono inoltre di sospendere il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie in caso di istanza presentata al Garante del Contribuente. *“Ciò servirebbe a evitare che il contribuente ricorra al giudice quando è ragionevole confidare in una definizione non contenziosa della vertenza e, per evitare che l'istanza al Garante venga strumentalizzata per ritardare indebitamente l'adempimento dell'obbligazione tributaria, si potrebbe prevedere che la sospensione del predetto termine sia breve, limitata al tempo strettamente necessario al Garante per interpellare l'ufficio competente e a questo per rispondere al Garante”*¹²⁴.

- l'estensione della competenza per materia del Garante anche ai tributi locali e la precisazione dei rapporti tra Garanti e Difensori civici al fine di evitare confusione e sovrapposizioni di tutele¹²⁵;
- la disciplina uniforme di taluni aspetti dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici del Garante, quali ad esempio i requisiti per aspirare all'incarico, i criteri di scelta e di nomina, le ipotesi di incompatibilità e decadenza e la nomina dei membri supplenti¹²⁶.
- la facoltà d'intervento sia nella procedura del conto sospeso, attraverso l'emanazione di un parere nelle ipotesi di esecuzione di giudicati sia nel giudizio di ottemperanza, nel caso di giudicato formale suscettibile di esecuzione forzata¹²⁷.

¹²³ Garante della Basilicata, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2008, pagg. 4 -5.

¹²⁴ Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2008, pag. 4; Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Bolzano, Rel. II sem. 2008, pag. 3.

¹²⁵ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2008, pag. 5.

¹²⁶ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. II sem. 2008, pag. 1;

¹²⁷ Garante del contribuente della Lombardia., Rel. I sem. 2008, pag. 5.

12. Le proposte in materia tributaria

I Garanti hanno elaborato proposte di revisione della legislazione tributaria tenendo conto dell'idoneità delle soluzioni normative ad assicurare l'attuazione dei principi ispiratori dello Statuto del contribuente. Tra queste, si segnalano:

- l'emanazione dei regolamenti volti a completare la disciplina statutaria in materia di compensazione (art. 8, comma 8) e di comportamento per il personale addetto alle verifiche fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto dei diritti del contribuente¹²⁸;
- la semplificazione e il coordinamento della normativa in materia fiscale, attraverso l'emanazione di Testi Unici per ogni singolo tributo al fine di dare attuazione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie prevista dall'art. 2 dello Statuto in modo da ristabilire il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti ostacolato anche dall'eccessiva produzione legislativa¹²⁹;
- il riordino della legislazione sul canone televisivo¹³⁰;
- la definizione della questione tra credito e debito d'imposta¹³¹;
- l'introduzione di correttivi ai poteri conferiti agli Agenti della riscossione, non risultando sufficienti, ad assicurare i diritti dei contribuenti, le direttive emanate da Equitalia alle società partecipate. Al riguardo, i Garanti chiedono, in particolare, che gli Agenti della riscossione nello svolgimento dell'attività di riscossione coattiva applichino le misure cautelari previste dalla legge nella maniera meno invasiva possibile, ovvero solo con crediti superiori ad un ammontare predefinito¹³². Per i Garanti il rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, trasparenza e buon andamento, ai quali è soggetta l'attività di pubblica riscossione delle imposte esige che l'Amministrazione finanziaria

¹²⁸ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2008, pag. 15; Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2008, pag. 2; Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2008, pag. 36;

¹²⁹ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2008, pag. 15; Garante del contribuente della Liguria, Rel. I sem. 2008, pag. 5.

¹³⁰ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2008, pag. 12; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2008, pagg. 6-7.

¹³¹ Garante della Sardegna Rel. II sem. 2008, pag. 4.

¹³² Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2008, pag. 3; Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2008, pag. 7;

assuma concrete iniziative per dare attuazione a prescrizioni di legge inosservate e promuova l'intervento del legislatore nelle materie – come quella cautelare – in cui occorrono regole certe, uniformi che da un lato legittimano l'azione dei concessionari a tutela dei crediti erariali e dall'altra rendano possibile il controllo dei contribuenti sulla legalità e correttezza dei provvedimenti adottati nei loro confronti. Pertanto, non può essere differita l'emanazione del regolamento ministeriale di attuazione della disciplina del fermo dei beni mobili registrati previsto dal comma 4 del novellato art. 86 del DPR 602/73 privo della parte destinata a stabilire modalità, termini e procedure del fermo, a garantire la difesa dei contribuenti contro possibili eccessi ed abusi dei concessionari. Analoga esigenza ricorre in relazione all'iscrizione di ipoteca su beni immobili dei debitori del fisco, art. 77 del citato DPR 602/73, per la quale mancano provvedimenti legislativi e amministrativi diretti a porre limiti e condizioni vincolanti all'esercizio dell'azione cautelare dei concessionari, disciplinate ancora da norme interne dettate da Equitalia con le direttive di gruppo ¹³³.

¹³³ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2008, pagg. 18-19.